STATUTO

DEL CONSIGLIO PASTORALE

Missione Cattolica Italiana del Canton Turgovia

Art. 1 – Natura

Il Consiglio Pastorale è l'organo di partecipazione e corresponsabilità della Missione Cattolica Italiana del Canton Turgovia. Rappresenta l'intera Missione, nella varietà delle sue comunità locali, e collabora con il Missionario nella cura pastorale.

Il Consiglio ha carattere consultivo, in analogia con quanto previsto dal can. 536 §2 del Codice di Diritto Canonico. Opera in comunione con la Diocesi di Basilea, con le parrocchie e con gli organismi ecclesiali competenti.

Art. 2 – Finalità e compiti

Il Consiglio osserva la vita della Missione, ascolta i fedeli, individua le priorità e collabora alla programmazione e alla verifica delle attività pastorali. In particolare:

- favorisce l'annuncio del Vangelo, la vita liturgica, la formazione e la carità;
- promuove la comunione tra le diverse comunità italiane del Cantone;
- raccoglie bisogni, proposte e disponibilità dei fedeli;
- sostiene iniziative comuni e la collaborazione con le parrocchie locali;
- cura l'accoglienza dei nuovi arrivati e l'attenzione a famiglie, giovani, anziani, malati e persone sole.

Art. 3 – Composizione

Il Consiglio è composto dal Missionario e dai collaboratori pastorali formalmente incaricati, membri di diritto, e da nove membri laici, eletti o nominati secondo il presente Statuto.

Le comunità di Frauenfeld, Sirnach-Münchwilen, Weinfelden, Amriswil, Kreuzlingen e Arbon hanno ciascuna diritto a eleggere un proprio rappresentante.

I restanti membri, fino al raggiungimento del numero complessivo di nove, sono nominati dal Missionario e possono provenire da qualsiasi comunità della Missione. Le nomine favoriscono, per quanto possibile, una rappresentanza equilibrata delle diverse generazioni, di donne e uomini e delle realtà della Missione.

Possono essere eletti o nominati fedeli laici che abbiano compiuto 18 anni, partecipino alla vita ecclesiale e siano disponibili a un servizio responsabile e collaborativo.

Per temi particolari possono essere invitate altre persone, senza diritto di voto.

Le comunità di Diessenhofen, Sulgen e Steckborn rimangono parte integrante della Missione e sono coinvolte secondo quanto previsto dall'art. 4.

Art. 4 – Referenti locali delle comunità

Per favorire il collegamento tra la Missione e le comunità, il Missionario, sentito il Consiglio pastorale, nomina un referente per ciascuna comunità.

Il referente favorisce la comunicazione e la partecipazione alla vita della comunità e cura il coordinamento organizzativo delle celebrazioni liturgiche e delle iniziative pastorali locali, d'intesa con il Missionario.

L'incarico di referente è preferibilmente affidato a una persona diversa dal rappresentante della comunità nel Consiglio pastorale. Quando i due incarichi sono affidati a persone diverse, il referente e il rappresentante collaborano tra loro.

Nelle comunità di Diessenhofen, Sulgen e Steckborn, il referente si rapporta direttamente con il Missionario o con il Moderatore e può essere invitato alle riunioni del Consiglio per questioni riguardanti la propria comunità.

La nomina a referente locale non comporta, di per sé, l'appartenenza al Consiglio.

Art. 5 – Scelta dei membri

Le candidature sono preventivamente verificate dal Missionario, sentiti i collaboratori pastorali, sulla base dell'idoneità a svolgere un servizio di comunione e collaborazione pastorale. L'eventuale esclusione deve essere motivata e comunicata all'interessato.

Ciascuna comunità stabilmente rappresentata nel Consiglio elegge il proprio rappresentante secondo modalità stabilite dal Missionario, sentito il Consiglio pastorale, e comunicate preventivamente alla comunità.

Terminate le elezioni, il Missionario provvede alle nomine previste dall'art. 3 e comunica a tutta la Missione la composizione del Consiglio.

Art. 6 – Durata del mandato

Il mandato dei membri eletti e nominati dura tre anni ed è rinnovabile una volta consecutivamente.

In caso di cessazione di un rappresentante eletto, la comunità interessata provvede alla sua sostituzione. Qualora ciò non sia possibile, il Missionario provvede alla sostituzione mediante nomina, secondo quanto previsto dall'art. 3. In caso di cessazione di un membro nominato, il Missionario provvede alla sua sostituzione. Il nuovo membro rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Dopo tre assenze consecutive ingiustificate, il Consiglio può dichiarare decaduto un membro eletto o nominato, dopo averlo ascoltato.

Art. 7 – Ruoli

Il Missionario presiede il Consiglio e ne garantisce la comunione ecclesiale e il collegamento con la Diocesi.

Il Consiglio elegge tra i propri membri laici un Moderatore dei lavori e un Segretario. Il Moderatore, d'intesa con il Missionario, prepara l'ordine del giorno e conduce le riunioni.

Il Segretario redige i verbali e cura le comunicazioni interne del Consiglio. Questo incarico non può essere assunto da una persona che lavora nella segreteria della Missione. Gli incarichi durano quanto il Consiglio e possono essere rinnovati.

Art. 8 – Riunioni

Il Consiglio si riunisce almeno tre volte l'anno. Il Moderatore lo convoca d'intesa con il Missionario ed è tenuto a farlo su richiesta del Missionario o di almeno un terzo dei membri.

La convocazione, con l'ordine del giorno, è inviata normalmente almeno dieci giorni prima. Una riunione è valida quando è presente la maggioranza dei membri con diritto di voto. È possibile partecipare anche a distanza tramite i mezzi digitali, quando necessario.

Art. 9 – Metodo di lavoro

Ogni riunione inizia con un momento di preghiera e di ascolto della Parola di Dio. Il Consiglio cerca anzitutto il dialogo e il consenso.

Quando è opportuno votare, l'orientamento del Consiglio è espresso dalla maggioranza dei presenti con diritto di voto. Il voto è normalmente palese; diventa segreto per le questioni personali o su richiesta di almeno un terzo dei membri presenti con diritto di voto. Gli orientamenti in materia pastorale hanno carattere consultivo. Il Missionario ne tiene seriamente conto nelle decisioni pastorali e, qualora non accolga un orientamento maggioritario, ne spiega le ragioni al Consiglio.

Di ogni riunione viene redatto un verbale sintetico, approvato nella seduta successiva. La Missione è informata sugli orientamenti e sulle iniziative principali. I membri del Consiglio e le persone invitate sono tenuti alla riservatezza sulle informazioni personali e sulle questioni confidenziali di cui vengono a conoscenza durante i lavori.

Art. 10 – Gruppi di lavoro

Per compiti concreti il Consiglio può costituire piccoli gruppi di lavoro temporanei, ai quali possono partecipare anche persone esterne al Consiglio. Ogni gruppo riceve un incarico chiaro e riferisce al Consiglio.

Art. 11 – Modifiche ed entrata in vigore

Il presente Statuto e le sue modifiche sono approvati dal Consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei membri con diritto di voto e con l'assenso del Missionario.

Lo Statuto e le sue modifiche entrano in vigore dalla rispettiva data di approvazione.

Approvato dal Consiglio pastorale in data: 22/10/2026

Per il Consiglio pastorale
Il Moderatore: Giuseppe Palmisano

Firma: _____

Con l'assenso del Missionario
Don Simone M. Robbiani

Firma: don Simone Robbiani

Freiestrasse 10
Missione Cattolica di lingua Italiana del Turgovia
8570 Weinfelden